

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 4 marzo 2008

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003, del 24 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005, del 21 marzo 2006 e del 1° maggio 2007¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 6 cifra 6.3 e 6.6 Salari

6.3 Salari minimi

6.6 Aumenti salariali

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 1999 2232–2233, 2002 1516, 2003 1025, 2004 911–912, 2005 1833–1834, 2006 3097–3098, 2007 3111–3112

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

4 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova